

Corte d'appello di Firenze – Sezione I civile – Sentenza 17 giugno 2021 n. 1233

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima, composta dai magistrati:

Dr. Giovanni Sgambati Presidente

Dr. Ludovico Delle Vergini Consigliere

Dr. Simone Carrano Giudice Ausiliario, relatore ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1706-2014 del ruolo generale, e vertente tra: "(...)", con l'avv. Vi.Lu. del Foro di Perugia

APPELLANTE

contro

(...), (...), (...), (...) e (...),

con l'avv. Ma.La. del Foro di Firenze

APPELLATI

nonché contro

"(...) società cooperativa", con l'avv. Fe.Ba. del Foro di Arezzo

APPELLATA

OGGETTO: Azione adempimento regolamento di condominio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(...), (...), (...), (...) e (...) avevano convenuto la (...) deducendo: a. di essere proprietari di distinte unità immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale ricadente nel lotto E posto nel Comune di Cavriglia, località S. Cipriano; b. che l'attività commerciale sita alla Piazza (...) n. 4, denominata (...), gestita dalla società (...) nei locali sottostanti i loro appartamenti, a lei locati dalla Cooperativa proprietaria, risultava del tutto contraria, a causa dell'eccessivo e intollerabile rumore proveniente dal bar, a quanto stabilito nel regolamento condominiale, depositato il 22.12.2008 negli atti del notaio (...) (trascritto nei RR.II. di Arezzo il 31.12.2008 ai nn. 25443/16973 e

25444/16974) menzionato in ciascun atto di acquisto intervenuto con la società costruttrice-venditrice. Pertanto chiedevano la condanna della cooperativa a far cessare la predetta attività, nonché a risarcire tutti i danni subiti, con vittoria di spese. Si costituiva la (...), negando di avere qualsiasi responsabilità in relazione ai fatti dedotti, essendo semmai responsabile la conduttrice (...), che aveva chiesto di chiamare in causa in manleva, e nel merito contraddiceva sull'asserita violazione del regolamento condominiale.

Si costituiva la società (...), negando di produrre rumore intollerabile, e deducendo di avere avviato lavori per insonorizzare i locali, non potuti portare a termine per l'ostilità dei condomini agenti ed il loro diniego a permetterne l'esecuzione; inoltre aveva chiesto il rigetto di ogni domanda nei propri confronti ovvero, in subordine e in via riconvenzionale, la condanna della Cooperativa, per il caso in cui veniva accertato che le era stato locato un immobile non destinabile a bar, al risarcimento dei danni, nonché, la condanna dei condomini al risarcimento dei danni, anche all'immagine, provocati col loro comportamento ostruzionistico. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 363-2014: 1) dichiarava che l'attività commerciale svolta sotto l'insegna (...) nel fondo di proprietà della (...), locato a (...) era vietata dall'art. 4 del regolamento condominiale; 2) condannava la Cooperativa a far cessare tale attività; 3) condannava la Cooperativa a pagare a (...), (...), (...), (...) e (...), a titolo di risarcimento dei danni cagionati dall'immissione di rumori molesti nei loro appartamenti, Euro 4.000,00 per ciascuno di loro, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; 4) condannava la Cooperativa a rimborsare a (...), (...), (...), (...) e (...) le spese processuali; 5) condannava (...) per la violazione a lei attribuibile del contratto di locazione stipulato con la Cooperativa il 01.05.2010, a tenere indenne la Cooperativa da qualsiasi conseguenza sfavorevole le potesse derivare dalla esecuzione della sentenza e, in particolare, da ogni e qualsiasi esborso sostenuto; 6) rigettava tutte le domande riconvenzionali proposte da (...); 7) condannava (...) a rimborsare alla Cooperativa le spese processuali. Osservava il primo Giudice che era stata fatta valere da (...), (...), (...), (...) e (...), nei confronti della Cooperativa, il diritto a che fosse rispettato il regolamento condominiale, pacificamente cogente per le parti, in quanto condomini (nei rispettivi atti di acquisto il regolamento era richiamato). L'art. 4 co. 1 del regolamento vietava espressamente che tutte le unità immobiliari, senza esclusioni, fossero destinate "(...) a gabinetto di cura per malattie infettive e contagiose, sedi di partito o sindacali o di associazioni, ritrovi, scuole in genere (e in particolare di musica, canto e ballo) e a qualsiasi uso che produca rumori molesti" ed il successivo co. 8 stabiliva che "(...) è vietato suonare, cantare, ballare, tenere la radio, la televisione, impianti di diffusione sonora in genere a volume troppo alto soprattutto prima delle ore 9.00, nonché dalle ore 14.00 alle 16.00 e dopo le ore 22.00. (...)". In punto di fatto era stato ampiamente dimostrato che nel bar si produceva un rumore eccessivo e che esso era qualificabile come ritrovo che produceva rumori molesti. Sin dal 02.02.2011, il Sindaco di Cavriglia, a seguito di rilevamenti dell'A.R.P.A.T.-, aveva dato atto della situazione e, in conseguenza, diffidato (...) a compiere interventi volti a mitigare il rumore e riportarlo nei limiti di legge. Conferma decisiva era stata data dalla deposizione di (...), comandante della Stazione Carabinieri di Castelnuovo dei Sabbioni, il quale aveva confermato che, nel corso di più d'un intervento richiesto ai militari dell'Arma, pressoché tutti a partire dalle 22,30 e sino alla mezzanotte almeno, si era riscontrato l'emissione di rumori molesti: era stato ricordato un episodio nel quale nel bar si stava giocando a karaoke, con messa a disposizione di un impianto con microfono e amplificatore; e un altro, d'estate, nel quale le casse bianche di diffusione sonora erano state emesse all'esterno del locale; aveva inoltre dichiarato che sino a un suo ultimo intervento nel marzo del 2011 aveva trovato nel bar, come di solito, un numero di avventori elevato, approssimativamente quantificabile in una cinquantina; in quel caso, aveva iniziato a sentire il vociare degli avventori, posti anche all'esterno del bar, sin da una trentina di metri prima del locale. Il teste ai sensi dell'art. 213 c.p.c. aveva fatto pervenire, con nota del

27.03.2013, la documentazione presente presso i Carabinieri riguardanti gli accertamenti svolti presso il (...): oltre a un caso in cui, a causa del rumore provocato nel locale, era stata contestata la violazione dell'art. 68 T.U.L.P.S. ("Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione"), erano stati trovati, stampati su carta, numerosi avvisi comparsi su internet che pubblicizzavano eventi di intrattenimento presso il (...), anche e soprattutto in orario serale. Analoga documentazione era stata prodotta da (...), (...), (...), (...) e (...). Inoltre, il Comune di Cavriglia aveva fatto pervenire nota dell'08.04.2013, nella quale era stato attestato che: a. sin dal 31.07.2010 erano state registrate lamentele dei condomini per il disturbo da rumore; b. una verifica eseguita in conseguenza, aveva permesso di scoprire che la denuncia dell'inizio di attività di somministrazione inviata il 19.06.2010 da (...) al momento di iniziare la gestione del (...) era priva della necessaria documentazione di impatto acustico, redatto da tecnico competente; c. solo il 18.11.2010 (...) aveva fatto pervenire la valutazione di impatto acustico; d. successivi accertamenti A.R.P.A.T. avevano dato atto della necessità di un ordine amministrativo a (...) per eseguire lavori di insonorizzazione e mitigazione del rumore; e. l'ordine era stato dato dal Sindaco con ordinanza n. 30 del 02.02.2011; f. (...) aveva depositato il 16.06.2011 nuova valutazione di impatto acustico, che A.R.P.A.T. non aveva potuto validare "... stante l'impossibilità di effettuare misurazioni nell'ambiente ricevente, per l'indisponibilità degli inquilini, si prende atto delle bonifiche eseguite ma non si può esprimere parere in quanto la relazione è priva di misure o stime dei livelli che attestino il rispetto dei limiti negli appartamenti esposti. ...". Per il primo Giudice era indiscutibile che era stato gravemente violato il regolamento condominiale: (...) era un ritrovo nel quale si producevano rumori molesti soprattutto ma non solo nelle fasce orarie di rispetto (22.00 - 9.00; 14.00 - 16.00). Anche il teste Carlo (...), fratello dell'attore in primo grado (...), aveva confermato i fatti lamentati, sebbene legato da parentela stretta con una parte, le sue dichiarazioni, in quanto coerenti con autonomi elementi di prova ben più obiettivi (teste (...), documentazione dei C.C.-, informazioni del Comune) meritavano di essere pienamente credute. (...) aveva chiamato a testimoniare Vanda Armi, sua dipendente che aveva dichiarato che la capienza del locale era di 35 posti, ma il valore probatorio della teste era scarso in quanto era chiamata a lavorare nei fine settimana per cui non poteva avere conoscenza diretta durante il resto della settimana; inoltre la dichiarazione contrastava con quanto dedotto dal Maresciallo (...) che aveva constatato di persona la presenza di un gruppo di circa cinquanta persone il cui vociare si sentiva a distanza dal locale. Il teste (...), che viveva nel blocco accanto a quello del locale gestito da (...), aveva precisato di frequentare il locale del tardo pomeriggio o la mattina presto: questi non aveva confermato la frequentazione nelle ore di punta e la circostanza di vivere in un blocco condominiale vicino non aveva rilievo in quanto la distanza tra i corpi di fabbrica e la loro autonomia fisica facevano sì che arrivavano immissioni sonore molto minori; il teste (...) aveva confermato solo di frequentare il locale due volte a settimana. Il complesso delle prove assunte, induceva a ritenere che le immissioni di rumori molesti provenivano direttamente dal locale, come nell'episodio del karaoke; l'osservazione che i rumori provenivano dalle persone che sostavano al di fuori del locale non era condivisa dal primo Giudice in quanto gli spazi nelle immediate adiacenze del bar rientravano nella diretta sfera di competenza di (...), tanto che d'estate il maresciallo (...) aveva notato anche l'utilizzo di spazio esterno. A tal fine le fotografie, non contestate, avevano dato una adeguata e significativa rappresentazione di un uso esclusivo di (...) dell'area immediatamente esterna al bar e posta sotto i balconi degli appartamenti, con tendoni, posti a sedere e piante in vaso in modo da ricavare un piccolo recinto. Riteneva il primo Giudice che gruppi di persone a capannello fuori dal locale erano la diretta conseguenza dell'impronta data al bar di luogo ritrovo per eventi d'intrattenimento, sicché era pur sempre la gestione del locale che stava alla base del fenomeno dei rumori,

quand'anche essi fossero materialmente emessi da clienti esterni: nessuno si sarebbe radunato lì né avrebbe vociato, se non ci fosse stato il (...) che fungeva, volutamente e per fini imprenditoriali di lucro, da richiamo. Le difese della Cooperativa e di (...) sostenevano pure che, in difetto di una C.T.U. fonometrica era impossibile definire molesti i rumori prodotti nel bar. L'argomento presupponeva che solo se si misuravano le emissioni rumorose e si confrontavano con le normative speciali contro l'inquinamento acustico (legge quadro 26.10.1995 n. 447 e succ.) si poteva qualificare molesto un rumore. La fattispecie concerneva una norma condominiale regolamentare che faceva divieto di rumori molesti: era più che evidente, anche per l'assenza di specifici riferimenti nel regolamento, che il carattere molesto dei rumori vietati non era collegato alla normativa sull'inquinamento acustico, bensì alla destinazione per lo più residenziale del condominio, nei suoi piani superiori a quello terraneo. Il principio che l'intollerabilità di un rumore nei rapporti privatistici prescindeva dalla violazione delle leggi speciali in materia di inquinamento acustico e doveva invece essere apprezzato in relazione alla fattispecie concreta era assolutamente valido anche per il caso, come il presente, di azione fondata su violazione del regolamento condominiale: infatti, la disciplina speciale era finalizzata a disciplinare rapporti collettivi e la nozione di inquinamento acustico fissata normativamente a quegli scopi (art. 2 co. 1 lett. a L. 447/95) era manifestamente più ampia dei confini civilistici. Il primo Giudice aveva reputato che gli accertamenti A.R.P.A.T.-, la deposizione del comandante della locale Stazione dei C.C. -, gli atti messi a disposizione dai C.C., - offrivano elementi concludenti per giudicare rumori molesti quelli prodotti dal (...). Per di più il regolamento condominiale faceva riferimento a rumori molesti, concetto ulteriormente distinto anche da quello di rumori intollerabili (di cui all'art. 844 c.c.). Osservava il primo Giudice che lo stesso significato proprio delle parole rendeva evidente che la qualificazione molesto indicava un grado di nocimento inferiore rispetto a quello insito nella qualificazione intollerabile, perché mentre quest'ultima connotava rumori che non si potevano fisicamente sopportare (e che raggiungevano un livello tale da porre in pericolo la salute), la prima era relativa anche a rumori meramente fastidiosi, importuni, spiacevoli: tutti i rumori intollerabili erano anche molesti, ma non tutti quelli molesti erano anche intollerabili. Orbene, il tipo di rumori quali erano quelli emersi in istruttoria erano forse non intollerabili, ma senz'altro molesti, tanto che era stato necessario l'intervento reiterato delle forze dell'ordine e delle autorità amministrative. (...) aveva sostenuto che erano stati gli attori in primo grado a impedire la realizzazione, o il completamento, di opere di mitigazione del rumore. La circostanza era stata posta da (...) a base di una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, anche all'immagine, derivati dalle condotte ostruzionistiche avversarie. Osservava il primo Giudice che non solo la circostanza non era stata adeguatamente dimostrata, ma dava prova che erano necessari gli interventi di mitigazione e che quindi c'era senza dubbio una produzione di rumore molesto; siccome era pacifico che quei lavori non erano mai stati validati nella loro efficacia era corretto dedurre che la produzione di rumori molesti perdurava ininterrotta. Riteneva il primo Giudice che gli attori in primo grado non avevano alcun obbligo di cooperare con (...), sulla quale incombeva in via esclusiva e autonoma l'obbligazione di porre rimedio ad una situazione illecita da essa stessa posta in essere; a questi non si erano attribuite condotte di ostacolo attivo dei lavori, ma di resistenza passiva, per avere asseritamente negato il permesso di entrare nelle proprie private abitazioni: erano condotte del tutto legali. (...) non aveva tenuto nel debito conto che, data per certa la produzione di rumori molesti a lei riferibili (si ricordi ancora che nella D.I.A. iniziale dell'attività, per come riferito dal Comune di Cavriglia, (...) non aveva neppure inserito la necessaria valutazione di impatto acustico), in violazione del regolamento condominiale, spettava a essa eliminarli: lo poteva fare cessando l'emissione dei rumori, condotta che non richiedeva la collaborazione di alcuno; se invece aveva inteso eliminare il problema, anziché riducendo l'emissione di rumore, aumentando le barriere acustiche protettive, lo aveva fatto per un suo esclusivo interesse imprenditoriale, rispetto al quale

gli attori in primo grado non avevano il benché minimo dovere di collaborare. (...) aveva invitato il primo Giudice a salvaguardare l'interesse imprenditoriale, ma esso non poteva ricevere alcuna tutela, una volta che era risultato assodato che l'attività commerciale aveva violato gli altrui diritti. Era manifesta la responsabilità della Cooperativa verso i condomini per non aver indotto la cessazione delle violazioni del regolamento da parte della sua conduttrice (...). La Cooperativa si era difesa in relazione agli artt. 2051 e 844 c.c. -, ma gli argomenti non potevano essere condivisi, perché l'azione diretta contro di lei era stata fondata su titolo diverso, ossia sulla violazione del regolamento condominiale richiamato negli atti di acquisto. Era vero che la Cooperativa aveva dimostrato documentalmente di avere intimato in via stragiudiziale a (...) la cessazione di condotte irregolari, ma, siccome non ne era sortito effetto positivo, era suo preciso obbligo, nei confronti degli altri condomini, porre termine al contratto di affitto con (...). L'aver preferito la Cooperativa di continuare a beneficiare della percezione dei canoni, in danno di coloro che avevano ricevuto molestia illegittima dalla conduttrice (...), era condotta che doveva ricevere la sanzione ossia l'ordine di porre termine all'attività molesta. Meritava accoglimento la domanda di risarcimento dei danni, in quanto gli attori in primo grado avevano riportato, innanzitutto, un danno patrimoniale per la menomazione del pieno godimento del bene che era connaturato al diritto dominicale. Infatti, era ovvio che ogni qual volta era stato violato il regolamento condominiale con l'emissione di rumori molesti si era corrispondentemente compresso quel pieno godimento del bene (immobile) che era connaturato al diritto di proprietà. Gli attori in primo grado non avevano potuto godere dei propri appartamenti in maniera conforme al loro titolo, che certo comprendeva di fruire della pace domestica senza interferenze vietate dal regolamento, ma l'avevano visto menomato per i rumori molesti provenienti dal (...). Era un danno che, pur sicuramente sussistente e afferente al patrimonio (del quale tutte le facoltà implicite nel diritto di proprietà facevano parte), era di difficile dimostrazione nel quantum, così che ben poteva essere applicato l'invocato potere equitativo di cui all'art. 1226 c.c.-; avuto riguardo alla durata delle immissioni ed ogni altro elemento il primo Giudice aveva liquidato la somma complessiva (compreso il danno da ritardo) di Euro 2.000,00 per ciascuno degli attori in primo grado. Sussisteva inoltre un danno non patrimoniale risarcibile per il nocumento al diritto alla salute rappresentato dai rumori molesti emessi in violazione del regolamento, dalla loro reiterata emissione, per lungo periodo di tempo, che avevano turbato la quiete tipica che doveva potersi godere nella propria abitazione privata, la prova era rappresentata anche dai certificati medici prodotti dai quali però non emergeva la dimostrazione della produzione di una sofferenza personale interferente sull'equilibrio fisiopsichico delle persone. Anche in questo caso la liquidazione era necessariamente equitativa da quantificare in Euro 2.000,00 per ciascuno degli attori in primo grado. A ciascuno di questi ultimi in totale spettava un risarcimento di Euro 4.000,00. Andava accolta la domanda di manleva svolta dalla Cooperativa contro (...) e, al contempo, rigettata l'antitetica domanda di risarcimento dei danni svolta da (...) contro la sua locatrice. La Cooperativa aveva sostenuto di avere inutilmente richiamato (...) al rispetto del regolamento ed aveva dedotto che tutte le condotte illegali erano state poste in essere da (...), così che, per il caso in cui essa ne doveva rispondere sul piano contrattuale verso i condomini, aveva diritto a essere tenuta indenne da ogni conseguenza dannosa da parte di (...). Osservava il primo Giudice che nel contratto di locazione all'art. 7 era previsto che "(...) il locale concesso esclusivamente ad uso bar-ristorante-pub (...)", all'art. 13 che "(...) la conduttrice dichiara di avere esaminato il locale (...) di averlo trovato adatto all'uso convenuto (...)" e che "(...) La conduttrice si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile per quanto riguarda i divieti e le limitazioni d'uso e ad osservare ogni norma legittimamente emanata. E' in ogni caso vietato alla conduttrice compiere atti e tenere comportamenti che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile. (...)". Alla stregua di tali dati contrattuali era indiscutibile che (...) aveva violato il contratto di locazione, perché non si era attenuta al regolamento condominiale. Alla Cooperativa

non era addebitabile alcuna violazione del contratto, mentre era patente l'inadempimento di (...). Ne derivava l'accoglimento della domanda di manleva (che comprendeva qualsiasi effetto dannoso patito dalla Cooperativa, compreso l'onere delle spese) e il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento.

Appellava "(...)", con atto di citazione notificato il 12.09.2014, per questi motivi: 1) Violazione dell'art. 2697 c.c. - Motivazione ingiusta, illogica, insufficiente e contraddittoria frutto di un'errata valutazione del materiale probatorio raccolto: rigetto della domanda avversaria. Violazione dell'art. 24 Cost., della disciplina dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 191 e ss c.p.c. (nonché dei principi generali fissati dalla Suprema Corte sul punto) - Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione: necessaria ammissione di C.T.U. fonometrica e rigetto della domanda avversaria. Osservava (...) come difettava la prova della natura molesta dei rumori asseritamente provenienti dal (...). Evidenziava che il punto di partenza su cui si basava l'atto di appello era il disposto del regolamento contrattuale, ponendo l'attenzione sul rilievo che difettava il fatto costitutivo della domanda dei condomini, cioè la sussistenza di "rumori molesti" provenienti da immobile condominiale. La norma condominiale prevedeva una disciplina diversa a seconda che veniva in considerazione la destinazione degli appartamenti o degli altri immobili facenti parte dell'edificio: per i primi era previsto che questi dovevano essere "esclusivamente destinati ad uso di abitazioni civili o di uffici o di studio professionale o ambulatorio medico, sempre se consentito dalla Normativa Tecnica del Regolamento Comunale" mentre per i secondi "viene espressamente vietata la destinazione a gabinetto di cura per malattie infettive e contagiose, sedi di partito o sindacali o di associazioni, ritrovi, scuole in genere (e in particolare di musica, canto, ballo) e a qualsiasi uso che produca rumori molesti (...)". Essendo il locale condotto da (...) non destinato ad appartamento doveva trovare applicazione il secondo periodo: l'attività di (...) non rientrava nelle prime. L'azione dei condomini posta sulla base del regolamento condominiale non poteva che far riferimento al secondo periodo della norma; in tal senso la stessa non parlava di attività economiche vietate ma di mero "uso" del bene di talché poteva trovare se del caso applicazione l'art. 844 c.c. ove fosse stata proposta domanda in tal senso. Il concetto di rumore molesto non poteva essere valutato in astratto (ogni rumore era molesto se si pretendeva che intorno ci fosse il deserto del Sahara) ma in concreto poiché non rientrava in una specifica attività elencata nella norma e pertanto per il relativo accertamento non poteva che essere rilevante la destinazione urbanistica ove l'immobile era collocato: nel caso tale valutazione era stata colpevolmente omessa dal Magistrato poiché non aveva tenuto conto che gli appartamenti si trovavano in una "... area a destinazione commerciale e residenziale, classificata come area di intensa attività umana..." - Zona acustica di Classe IV; pertanto il concetto di rumore molesto non poteva che essere valutato alla luce di tale substrato imprescindibile, non essendo la zona esclusivamente residenziale. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova doveva essere così ripartito: 1. in capo agli attori in primo grado la prova del titolo del proprio diritto e l'allegazione dell'inadempimento (temperato con l'applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova, incombente che doveva ricadere sugli stessi atteso che, diversamente, (...) avrebbe dovuto approntare un'inammissibile e diabolica prova negativa); 2. in capo alla Cooperativa ed a (...) la dimostrazione che dai locali non provenivano rumori molesti o la dimostrazione di aver serbato ex art. 1218 c.c. un contegno diligente rispetto all'obbligo imposto cioè aver adottato tutte le misure oggettivamente pretendibili per impedire l'evento/inadempimento. (...) aveva: 1) da un lato dimostrato di aver adottato tutte le misure tecniche necessarie per rispettare il regolamento condominiale (lavori di insonorizzazione nel 2010 e 2011); 2) smentito che dal locale si propagavano rumori molesti. Il primo Giudice aveva ritenuto che: 1) nel locale una sera si era tenuto il Karaoke mentre di contro si era trattato di una serata Dr. (...) (testimonianza Maresciallo (...)) che aveva smentito l'assunto - nemmeno il Militare aveva capito cosa fosse accaduto quella sera - confermato

poi dalla nota dell'Arma depositata il 27.03.2013) né tale circostanza era stata provata documenti alla mano; 2) dal locale si propagavano rumori molesti poiché era stata contestata a (...) in una serata Dr. (...) l'infrazione ex art. 68 T.U.L.P.S. che era sanzione che non aveva nulla a che vedere con l'emissione di rumori molesti; 3) d'estate vi erano delle casse esterne che diffondevano musica mentre dalla testimonianza del Maresciallo (...) era risultato che ve ne fosse solamente una e di dimensioni ridotte. Il primo Giudice aveva omesso di esaminare elementi e fatti decisivi prodotti per dimostrare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal regolamento condominiale quali: 1) la missiva del 01.02.2011 degli altri proprietari di immobili condominiali diretta al Sindaco del Comune di Cavriglia ed all'Amministratore del Condominio che avevano dichiarato che "alcuna molestia e/o danno ci viene arrecato dallo svolgimento dell'attività di lounge bar, svolta dalla medesima società", cioè (...); 2) non era stata considerata, nell'interpretazione dell'art. 4 del regolamento condominiale, la destinazione urbanistica della zona, cioè "... area a destinazione commerciale e residenziale, classificata come area di intensa attività umana ..." - Zona acustica di Classe IV al fine di oggettivizzare e parametrare il concetto di rumori molesti; 3) non erano stati considerati i lavori di insonorizzazione eseguiti da (...) nel 2010 e nel 2011 in forza dei quali dal locale non si propagavano rumori molesti; 4) non aver considerato il contegno illecito degli attori in primo grado che, avendo impedito l'accesso ai propri appartamenti per consentire la misurazione di eventuali immissioni rumorose, avevano di fatto impedito a (...) di ottemperare l'ordinanza del Sindaco di Cavriglia ed all'A.R.P.A.T. di appurare se l'attività di quest'ultima rispettasse le norme di cui alla L. 447/1995 e s.m.i.-; 5) non aver considerato che l'attività del (...) si differenziava nell'offerta a seconda della stagione autunno/inverno e primavera/estate per cui: A. nel primo caso, gli eventi si tenevano necessariamente al chiuso, che fossero serate Dr. (...), o serate cocktail, oppure apericena, dacché, vista la completa insonorizzazione del locale, appariva difficile che si propagassero rumori molesti, senza contare che appariva inverosimile che gli avventori trascorrevano le serate invernali all'esterno del locale; B. nella stagione primavera/estate non si tenevano eventi all'esterno, come il Dr. (...), ma solo apericena (ciò si desume ponendo attenzione alla documentazione prodotta in atti circa la pubblicizzazione di eventi presso il (...)), il tutto senza contare che il locale era del tutto climatizzato e pertanto nel caldo estivo appariva ragionevole rimanere al fresco piuttosto che sedersi in una piazza (...) per conformazione, era stata tutto il giorno sotto il sole. Il primo Giudice aveva valutato attendibile la testimonianza del Maresciallo (...) per la maggior parte indiretta e de relato in quanto questi aveva potuto essere presente "ai fatti" solo in due occasioni - una nell'estate quando aveva visto la piccola cassa per la diffusione della musica posta all'esterno del locale e l'altra la serata di inizio marzo in cui aveva visto 50 avventori e della cui concretezza poco si era riuscito a capire (tali soggetti erano dentro o fuori del locale?) e di (...), fratello di uno degli attori in primo grado, mentre aveva reputato non attendibili i testi di (...). Il richiamo della sentenza all'ultimo comma dell'art. 4 era privo di alcuna rilevanza in quanto in questo caso si faceva riferimento non ad un divieto assoluto ma relativo e cioè "tenere la radio, televisione, impianti di diffusione sonora in genere a volume troppo alto soprattutto prima delle ore 9,00 nonché dalle ore 14,00 alle 16,00 e dopo le 22,00" (in merito poi al divieto di "suonare, ballare e cantare" nulla quaestio visto che nel (...) non si ballava, suonava e tantomeno cantava): sulla base di un'interpretazione logica della norma, nulla vietava che prima delle 9,00, dalle 14 alle 16 e dopo le 22 si poteva tenere accesa la radio o la televisione o diffondere la musica ad un volume accettabile (la norma qualificava il divieto ponendo il limite a "troppo alto" dacché lo stesso poteva essere tenuto anche alto ma in modo tale da non disturbare i condomini: diversamente il regolamento avrebbe imposto di tenere il volume basso). La disciplina delle immissioni era rilevante e decisiva per dare una connotazione materiale, empirica e giuridicamente apprezzabile al nebuloso concetto di "rumori molesti" poiché diversamente, ricadendo tale concetto nell'arbitrio e nell'assoluta soggettività, bisognava ritenere inesistente la possibilità per il destinatario di difendersi da un'accusa in tal senso con l'ovvia

conseguenza di dover considerare nulla la clausola per indeterminatezza. 2) Violazione del principio generale dell'*exceptio doli generalis*, degli artt. 1175 e 1375 c.c. -, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - Illogicità e contraddittorietà della motivazione: improcedibilità della domanda.

L'attuale appellante aveva censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante il contegno degli attori in primo grado che, nel 2011 non avevano consentito all'Autorità amministrativa, impedendo l'accesso ai propri appartamenti, di verificare se i lavori di insonorizzazione eseguiti all'interno dei locali del (...) avessero ridotto e/o annullato i rumori molesti asseritamente provenienti dai locali condotti in locazione. Occorreva osservare che (...) aveva aperto il locale (...) nel giugno 2010, aveva effettuato nel 2010 e poi nel 2011 due interventi di insonorizzazione del locale al fine di ottemperare all'ordinanza del Comune di Cavriglia che aveva richiesto la redazione della Valutazione di Impatto acustico così da garantire che l'attività si svolgeva senza arrecare pregiudizio ai vicini. In tal senso si evidenziava che: A. l'A.R.P.A.T. era intervenuta la prima volta il 02.10.2010, su sollecitazione della Caserma dei c.c. di Castelnuovo dei Sabbioni a propria volta compulsata dai condomini, ed in quella sede l'Autorità aveva rilevato semplicemente, ed a prescindere da misurazioni o quant'altro, che alla menzionata D.I.A. non era stata allegata la valutazione di impatto acustico chiedendo al Comune di Cavriglia di ordinare a (...) di provvedere a redigerla; B. (...), con spirito collaborativo ed improntato a correttezza, aveva incaricato la Dr.ssa (...) dello "Studio (...)" di redigere la Valutazione d'Impatto Acustico, che era stata depositata il 18.11.2010; C. nella relazione si leggeva che (...) aveva già effettuato lavori di mitigazione consistenti nella "completa insonorizzazione di tutti i soffitti mediante posa di idonea controsoffittatura fonoisolante", applicando a tutte le "colonne portanti del locale" un rivestimento "tramite materiale Akustik-Gips art. 2", realizzando i controsoffitti tramite lastre in cartongesso Gysotech STD Tipo A e posizionando nell'intercapedine tra il cartongesso ed il soffitto lana di roccia; D. la relazione concludeva che: a. "i livelli massimi di emissione ed immissione prevista per la zona in orario diurno e notturno"; b. "i limiti differenziali previsti per il periodo diurno e notturno"; E. successivamente l'A.R.P.A.T.-, con relazione tecnica di cui al prot. 2766/2001 del 14.01.2011, aveva affermato che (...) "può superare i limiti ammessi dalla normativa vigente per il periodo notturno, in quanto al variare della clientela (numero di avventori e comportamento) si possono avere livelli di rumore differenziale superiore ai 3 dB, ammessi dalla normativa" e che se uno sforamento vi era stato, da valutarsi a seconda delle circostanze di fatto, questo risultava di carattere minimo; F. in ragione di ciò il Comune di Cavriglia, vista la valutazione di impatto acustico "Esedra" ed il resoconto dubitativo di A.R.P.A.T.-, aveva emesso ordinanza sindacale al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie di rumore nel locale; G. (...) aveva provveduto ad incaricare la "(...) s.r.l."; H. per fatto e colpa imputabile agli attori in primo grado che avevano impedito l'accesso ai propri appartamenti, (...) non era stata in grado di concludere la pratica amministrativa ed aveva depositato solamente una nota tecnica ed una nuova valutazione di impatto acustico, nella quale si era dato atto degli ulteriori lavori eseguiti al fine di ridurre al minimo la produzione delle emissioni; I. in ragione del contegno dei condomini, la (...)-, con giudizio prognostico, attesa l'impossibilità di accedere ai locali di proprietà dei condomini, aveva espresso la convinzione che gli ulteriori interventi di mitigazione avevano risolto il problema delle immissioni rumorose; J. l'A.R.P.A.T. aveva preso atto dell'esecuzione delle bonifiche ma non aveva potuto validare la nuova valutazione di impatto acustico in quanto era stato impossibile misurare le immissioni nell'ambiente degli appartamenti degli attori in primo grado; K. il Comune di Cavriglia l'08.04.2013, aveva preso atto che, dopo l'invio della valutazione tecnica da parte di A.R.P.A.T. all'Amministrazione il 05.11.2011, non erano pervenute all'ente "Altre segnalazioni o lamentele". Ribadiva l'attuale appellante come parte attrice in primo grado aveva sempre basato la propria tesi sulla natura contrattuale del regolamento condominiale: risultava incontrovertibile che gli attori in primo grado avevano

impedito a (...), con i propri tecnici, di entrare nei propri appartamenti per misurare le eventuali immissioni moleste, e non avevano consentito a (...) di portare a termine la pratica di Valutazione di Impatto Sonoro come ordinata dal Comune di Cavriglia ma soprattutto avevano impedito di verificare se effettivamente dal (...), dopo gli imponenti lavori di insonorizzazione, provenivano rumori molesti. 3) Violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2043 (1218) e 2056 c.c. -: rigetto della domanda avversaria. La statuizione del primo Giudice che aveva liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale era errata in fatto ed in diritto. Il danno patrimoniale era stato liquidato semplicemente in re ipsa, non effettuando una concreta indagine per appurare l'effettiva ricorrenza dello stesso né tanto meno verificando se gli attori in primo grado avessero correttamente potuto dimostrarlo e conseguentemente adempiere all'onere probatorio sui medesimi incombente. Il danno patrimoniale ben avrebbe potuto essere provato mentre non avevano provveduto colpevolmente in tal senso, né avevano richiesto l'esibizione di documenti ex art. 210/3 c.p.c.-, come i mattinali dei Carabinieri ricordati dal Maresciallo (...), che avrebbero dato adito quanto meno ad una presunzione. Il primo Giudice si era sostituito nell'adempimento dell'onere probatorio, così violando il combinato disposto degli artt. 2697, 2043 (ovvero 1218) e 2056 c.c. (ovvero 1226 c.c.), senza contare che il contegno contrario a buona fede e correttezza contrattuale in capo agli attori in primo grado che avevano impedito, alla società deputata alla misurazione delle asserite immissioni rumorose provenienti dal (...), di entrare nei propri appartamenti, da solo legittimava il rigetto della relativa domanda per violazione del dovere di correttezza e buona fede.

Si costituivano (...), (...), (...), (...) e (...), contrastando l'appello e rilevando che (...) aveva impugnato la domanda principale proposta, in primo grado, dagli odierni appellati nei confronti della sola Cooperativa e non aveva svolto impugnazione contro il capo di condanna di (...) a rilevare indenne la Cooperativa; in primo grado gli odierni appellati avevano proposto domanda solo contro la Cooperativa, quale proprietaria dei locali ove veniva esercitata un'attività contraria al regolamento condominiale; la Cooperativa aveva chiamato in causa (...), quale conduttrice, ed aveva chiesto di essere rilevata indenne da quest'ultima. Sostenevano gli attuali appellati che (...) avrebbe dovuto indirizzare le censure nei confronti della Cooperativa ossia nei riguardi della propria dante causa, sia dal punto di vista sostanziale che processuale; trattandosi di impugnazione di cause scindibili, l'azione principale e quella di garanzia essendo fondate su titoli diversi, mancando l'impugnazione sulla causa principale, su quest'ultima si era formato il giudicato, che non aveva esteso i suoi effetti a (...) che rispondeva a titolo di garanzia impropria. La terza chiamata poteva impugnare la sentenza anche rispetto alla statuizione sul rapporto principale, ma soltanto nei limiti in cui questo aveva incidenza sul diverso rapporto che intercorreva tra garante e garantito: pertanto parte delle statuizioni erano passate in giudicato. Si costituiva la "(...) società cooperativa" rilevando la propria estraneità ai fatti di causa, in quanto l'unico soggetto al quale poteva essere imputabile la violazione del regolamento di condominio era solo ed esclusivamente (...) e, in ordine alla eventuale riforma o conferma della sentenza impugnata, considerata la propria posizione di mera litisconsorte necessaria e non di appellante, chiedeva che nessuna condanna diretta e/o indiretta (anche solidale) in termini di spese di lite le venisse comminata, e che le stesse venissero, se del caso, disposte nei confronti dell'unica responsabile dei fatti di causa (...).

All'udienza del 14.01.2020 le parti avevano precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa l'eccezione preliminare sollevata da (...), (...), (...), (...) e (...), osservasi come appresso.

(...) aveva impugnato la decisione in merito alla domanda principale proposta da (...), (...), (...), (...) e (...) nei confronti della Cooperativa; non era stata svolta impugnazione avverso il capo della sentenza concernente la condanna di (...) a rilevare indenne la Cooperativa nonché avverso i capi di rigetto della domanda riconvenzionale e di rifusione delle spese di giudizio a cui era stata condannata la Cooperativa. Rilevavano gli attori in primo grado che mancando da parte di (...), soccombente in primo grado, l'impugnazione della pronuncia sulle domande a lei rivolte dalla Cooperativa, il giudicato che si formava non estendeva i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato poteva impugnare la statuizione sul rapporto ma solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione poteva avere su di esso. Pertanto (...) risultava si legittimata ad impugnare le statuizioni afferenti la domanda principale, avendo anche un interesse riconducibile alle conseguenze esecutive su di essa ricadenti, ma soltanto nei limiti in cui essa aveva incidenza sul diverso rapporto che intercorreva tra garante e garantito. Di contro non poteva produrre effetti nei confronti degli attori in primo grado, stante l'intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni di condanna.

Rileva questo Collegio che era pacifico che l'azione era stata intrapresa in primo grado da (...), (...), (...), (...) e (...), per far valere il rispetto del regolamento di condominio nei confronti della condomina Cooperativa e che quest'ultima aveva chiamato in causa la sua conduttrice (...) in quanto ritenuta esclusiva responsabile dei fatti ascritti ed al fine di essere manlevata delle conseguenze sfavorevoli della decisione.

Ritiene questa Corte di aderire all'insegnamento di nomofiliachia delle S.U. della S.C. (24707/2015) secondo cui "In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.". In conseguenza l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Arezzo effettuata da (...) giovava anche alla Cooperativa, in quanto la sentenza non era passata in cosa giudicata in tutte le sue parti, sebbene non impugnata da parte della locataria.

Circa i motivi 1 e 2 dell'appello (1. Violazione dell'art. 2697 c.c. - Motivazione ingiusta, illogica, insufficiente e contraddittoria frutto di un'errata valutazione del materiale probatorio raccolto: rigetto della domanda avversaria. Violazione dell'art. 24 Cost., della disciplina dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 191 e ss c.p.c. (nonché dei principi generali fissati dalla Suprema Corte sul punto) - Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione: necessaria ammissione di C.T.U. fonometrica e rigetto della domanda avversaria; 2. Violazione del principio generale dell'exceptio doli generalis, degli artt. 1175 e 1375 c.c. -, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - Illogicità e contraddittorietà della motivazione: improcedibilità della domanda), che per evidente opportunità si trattano congiuntamente, osservasi come appresso. Rileva questo Giudice che dall'istruttoria svolta e dalla

documentazione allegata in primo grado ed in particolare dal regolamento condominiale di origine contrattuale depositato il 22.12.2008 negli atti del Notaio (...) (T.tto il 31.12.2008 ai nn. 25433/16973 e 25434/16974) e menzionato negli atti di acquisto sia degli attori in primo grado che della Cooperativa, all'art. 4 era emerso che le unità immobiliari facenti parte del fabbricato non potevano essere destinate "... a gabinetto di cura per malattie infettive e contagiose, sedi di partito o sindacali o di associazioni, ritrovi, scuole in genere (e in particolare di musica, canto e ballo) e a qualsiasi uso che produca rumori molesti..." e che "... è vietato suonare, cantare, ballare, tenere la radio, la televisione, impianti di diffusione sonora in genere a volume troppo alto soprattutto prima delle ore 9.00, nonché dalle ore 14.00 alle 16.00 e dopo le ore 22.00 ...". Il regolamento condominiale era chiaro, era rivolto a tutti i proprietari degli appartamenti e dei locali facenti parte dell'edificio senza alcuna distinzione di destinazione ed utilizzo: la norma contrattualmente assunta dai condomini poneva il chiaro divieto di generare rumori molesti in determinate fasce orarie. Non era condivisibile l'assunto di (...) secondo il quale in tanto quest'ultima poteva essere ritenuta responsabile se fosse emerso che il rumore era "intollerabile": correttamente il primo Giudice aveva rilevato la differenza tra le due ipotesi, secondo cui "il regolamento condominiale fa riferimento a rumori molesti, concetto ulteriormente distinto anche da quello di rumori intollerabili (di cui all'art. 844 c.p.c.). Lo stesso significa un grado di nocimento inferiore rispetto a quello insito nella qualificazione intollerabile, perché mentre quest'ultima connota rumori che non si possono fisicamente sopportare (e che raggiungono un livello tale da porre in pericolo la salute), la prima è relativa anche a rumori meramente fastidiosi, importuni, spiacevoli: tutti i rumori intollerabili sono anche molesti, ma non tutti quelli molesti sono anche intollerabili."

Ritiene questo Giudice come il regolamento condominiale faceva espresso divieto ai condomini di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, in particolare in alcune fasce orarie, con la conseguenza che si trattava di una norma più restrittiva di quella di cui all'art. 844 c.c., il quale "richiede la dimostrazione che le emissioni rumorose superino la soglia della tollerabilità, che è concetto ben diverso dal semplice "disturbo"".

Il regolamento di condominio non prevedeva che i condomini dovevano sopportare le immissioni rumorose al di sotto della soglia della "normale tollerabilità" ma, al contrario, faceva divieto di rumori molesti negli orari di riposo. Il giudizio non aveva ad oggetto l'accertamento da parte dei proprietari degli appartamenti sovrastanti il locale di proprietà della Cooperativa e condotto in locazione da (...) della presenza di rumori che superavano la normale tollerabilità (Immissioni: art. 844 c.c.), che avrebbe comportato un diverso accertamento rivolto alla verifica della entità delle emissioni sonore anche con l'aiuto di una C.T.U. fonometrica, bensì il solo accertamento del verificarsi di episodi di rumori molesti che determinavano l'immediata applicazione del regolamento condominiale.

E' evidente che l'applicazione della disciplina contrattuale in esame poteva avvenire; anche se, per ipotesi, nel cortile condominiale dei ragazzi giocavano a calcio nelle ore; nelle quali il rumore molesto non era consentito; non era, dunque a giudizio di questo Collegio, necessario determinare quanto fosse forte il rumore proveniente dal locale | o dagli avventori che frequentavano, pacificamente e non oggetto di contestazione, lo spazio antistante il locale adibito a bar da (...) e l'ambiente al chiuso, ma il solo verificarsi di rumori molesti determinava l'applicazione della norma condominiale. L'istruttoria orale svolta in primo grado aveva confermato la presenza dei rumori molesti: il teste Maresciallo dei c.c. (...) aveva confermato le circostanze, ricostruendo in quanto presente personalmente o perché informato sui fatti per interventi dei militari della sua Stazione episodi verificatisi in un ampio arco temporale; il teste (...), fratello di uno degli attori in

primo grado, aveva confermato la presenza degli avventori fuori dal locale, il vociare degli stessi e le manifestazioni organizzate dal bar. I testi addotti da (...), (...), (...) e (...), non avevano smentito la presenza dei rumori, ma erano stati indotti al fine di dimostrare che i rumori non erano intollerabili. La documentazione allegata in primo grado proveniente dai C.C.-, la richiesta di insonorizzazione dei locali da parte del Comune, l'avvenuto intervento di insonorizzazione da parte di (...), la sanzione amministrativa irrogata, fornivano nel complesso la prova che dal locale e dallo spazio esterno condotto in locazione da (...) provenivano rumori che arrecavano molestia; ai condomini degli appartamenti sovrastanti. La rilevata mancata collaborazione degli attori in primo grado al fine di consentire " l'accesso nelle proprie abitazioni dei tecnici di (...) per far verificare che i lavori di insonorizzazione effettuati nel locale condotto da quest'ultima erano sufficienti a ridurre il livello dei rumori, non rileva in questo giudizio in quanto, come evidenziato, l'oggetto era l'applicazione del regolamento di condominio a prescindere dal livello acustico del rumore.

La richiesta di C.T.U. fonometrica non era necessaria in quanto la domanda formulata atteneva al rispetto del regolamento condominiale e non alla verifica della tollerabilità dei rumori.

Infondato erano i motivi di appello.

Circa il motivo 3 dell'appello (Violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2043 (1218) e 2056 c.c. -: rigetto della domanda avversaria), osservasi come appresso.

Dall'istruttoria svolta in primo grado, ed in particolare dalle testimonianze assunte e dalla documentazione acquisita anche dalla locale Stazione dei C.C. -, era emerso che i condomini avevano vissuto un disagio legato al mancato rispetto del regolamento di condominio da parte di (...) che aveva arrecato disturbo alla normale vita quotidiana e di relazione. Il danno patrimoniale subito dai condomini era rappresentato dalla menomazione e riduzione del pieno godimento del diritto di proprietà che era risultato compresso dalla produzione dei rumori molesti ed andava liquidato in via equitativa in quanto non quantificato dalle parti ma provato nella sua esistenza. Non era stata fornita prova di danni non patrimoniali, anche considerando la particolare situazione della Sig.ra (...), pertanto l'accoglimento della domanda di ristoro dei danni patrimoniali e non e della loro liquidazione doveva avvenire sul rilievo che i rumori molesti avevano provocato in re ipsa un danno costituzionalmente tutelato e garantito.

Ritiene questa Corte di aderire all'insegnamento di nomofiliachia delle S.U. della S.C. (2611/2017) secondo cui "L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo).".

Infondato era il motivo di appello.

Atteso il rigetto dell'appello le spese di lite seguono la soccombenza tra "(...)" e (...), (...), (...), (...) e (...) e la Cooperativa e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri ex D.M. 55/2014 e succ. modif. -.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti ex art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato ex art. 17 della L. 228/2012, per il pagamento del doppio del contributo a carico di (...).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da "(...)", avverso la sentenza n. 363-2014 del Tribunale di Arezzo, così provvede: rigetta l'appello; conferma la sentenza del Tribunale di Arezzo; condanna "(...)" a corrispondere a (...), (...), (...), (...) e (...) le spese del presente grado che si liquidano in complessivi Euro 8.599,50 di cui Euro 1.960,00 per la fase di studio, Euro 1.350,00 per quella introduttiva ed Euro 3.305,00 per quella decisoria ed Euro 1.984,50 per aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4 co. 2), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge; condanna "(...)" a corrispondere alla "(...) società cooperativa" le spese del presente grado che si liquidano in complessivi Euro 6.615,00 di cui Euro 1.960,00 per la fase di studio, Euro 1.350,00 per quella introduttiva ed Euro 3.305,00 per quella decisoria, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge; dichiara che sussistono, a carico di "(...)" i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Firenze il 6 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2021.